



# ALCUNE NOVITA' IN MATERIA DI VERSAMENTI TRIBUTARI E DICHIARAZIONI

## IN BREVE

### Riferimenti:

D. Lgs. 1/2024, c.d. Decreto Semplificazioni adempimenti tributari, in vigore dal 13/01/2024

Tra le misure introdotte dal Decreto Semplificazioni si evidenziano le norme finalizzate a riorganizzare le scadenze e il pagamento dei tributi.

## ESTENSIONE MODELLO DI DICHIARAZIONE SEMPLIFICATO - 730

L'art. 2 estende a **tutte le tipologie reddituali riconducibili alle persone fisiche non titolari di partita iva**, la possibilità di avvalersi della dichiarazione dei redditi semplificata: **Modello 730**.

È prevista la facoltà di richiedere direttamente il rimborso IRPEF ad Agenzia delle Entrate e di effettuare i pagamenti delle imposte a mezzo F24, anche in presenza di sostituto d'imposta.

## ELIMINAZIONE DELLA CU FORFETTARI E REGIME DEI MINIMI

L'art. 3 prevede l'esonero per i sostituti d'imposta al **rilascio della Certificazione Unica** nei confronti dei soggetti forfettari o che si avvalgono del regime di vantaggio previsto per l'imprenditoria giovanile (regime dei minimi). L'esonero riguarda i compensi corrisposti nell'anno 2024, mentre per i compensi pagati nel 2023 dovrà ancora essere emessa la certificazione.

## SCADENZA VERSAMENTI RATEALI

L'art. 8 del Decreto in esame modifica le modalità / termini di **versamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo / acconto delle imposte**.

A seguito delle modifiche apportate ad opera del comma 1, lett. a) del citato art. 8 è prevista:

- l'eliminazione dell'opzione da parte del contribuente in sede di dichiarazione periodica, riconoscendo così il comportamento concludente attuato in sede di versamento;
- l'estensione dal 30/11 al 16/12 del termine per "completare" il pagamento rateale, quindi la nuova disposizione **riconosce al contribuente un'ulteriore rata in cui ripartire l'onere fiscale**.

Inoltre, a seguito delle modifiche apportate ad opera del comma 1, lett. b) del citato art. 8, **i versamenti rateali sono effettuati entro il 16 di ciascun mese** sia per i soggetti titolari di partita IVA che per tutti gli altri contribuenti (nella versione previgente, quest'ultimi versavano alla fine di ciascun mese).

**NB** Le predette novità sono applicabili a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 (mod. REDDITI / IRAP 2024). L'allungamento della rateizzazione trova applicazione anche per il versamento del saldo IVA 2023 (mod. IVA 2024).

## SOGLIA VERSAMENTI MINIMI IVA / RITENUTE ALLA FONTE

L'art. 9 del Decreto in esame modifica la disciplina dei versamenti minimi IVA / ritenute alla fonte, modificando la soglia all'interno della quale è possibile rinviare il versamento al periodo successivo.

### MODIFICA VERSAMENTI IVA

I commi 1 e 2 del citato art. 9, modificando gli artt. 1, comma 4, DPR n. 100/98 e 7, DPR n. 542/99:

- prevedono l'aumento da Lire 50.000 (€ 25,82) **a € 100 del limite al di sotto del quale è possibile rinviare il versamento IVA mensile / trimestrale al periodo successivo;**
- specificano che tale versamento va effettuato comunque entro il 16.12 dello stesso anno.

Le predette disposizioni si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche IVA relative al 2024.

**NB** Il nuovo limite **non trova applicazione per il versamento dell'acconto IVA** (il cui limite rimane fissato ad un minimo di € 103,29) e **per il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale** (che deve essere versato se di importo superiore a € 10).

### MODIFICA VERSAMENTI RITENUTE ALLA FONTE

Il comma 4 del citato art. 9 prevede, con riferimento alle ritenute alla fonte relative alle seguenti categorie reddituali:

- redditi di lavoro autonomo / altri redditi di cui all'art. 25, DPR n. 600/73;
  - provvigioni inerenti a rapporti di commissione / agenzia / mediazione / rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari di cui all'art. 25-bis, DPR n. 600/73;
- di importo non superiore a € 100**, che il versamento è effettuato **insieme a quello relativo al mese successivo** e comunque **entro il 16.12** dello stesso anno.

La predetta novità è applicabile ai compensi / provvigioni corrisposti a decorrere dall'1.1.2024.

**NB** Il versamento delle ritenute operate a dicembre va effettuato entro il 16.1.

## REVISIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

L'art. 11 ha riformulato alcuni termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali. Si riassumono in tabella:

DICHIARAZIONE	TERMINE DI PRESENTAZIONE
Mod. IVA	30/04 28/02 se la LIPE 4° trimestre è inclusa nel mod. IVA
Mod. CU	16/03
Mod. 770	31/10
Mod. 730	30/09
Mod. Redditi PF – SP – SC - ENC	30/09
Mod. IRAP	30/09

Mod. REDDITI SC – ENC con esercizio non coincidente con l'anno solare	Fine del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta
Mod. IRAP con esercizio non coincidente con l'anno solare	Fine del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta
Mod. REDDITI e IRAP in caso di operazioni straordinarie	Fine del 9° mese successivo alla data operazione

### ADDEBITO IN CONTO VERSAMENTI CON SCADENZE FUTURE (I24)

L'art. 17 del Decreto in esame prevede che **in presenza di versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte / contributi / altre somme tramite il mod. F24** (ad esempio, la rateazione degli avvisi bonari), è possibile inviare in unica soluzione tutti i mod. F24 per il pagamento delle somme dovute alle varie scadenze, mediante **autorizzazione preventiva all'addebito in conto**. Il nuovo servizio è denominato "**I24**" e l'addebito potrà essere effettuato su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate.

### PAGAMENTO SOMME DOVUTE CON MOD. F24 MEDIANTE PAGOPA


L'art. 18 del Decreto in esame prevede che, per i versamenti di imposte / contributi / altre somme mediante il mod. F24, il contribuente può utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla **piattaforma PagoPA**. Le modalità applicative della disposizione sono demandate ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, sentito il MEF.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Raffaella Merlotti

LPG Advisors



Mario Spreafico  
Spreafico & Partners



**LPG Advisors Dottori Commercialisti Associati**

📍 Viale Duca d'Aosta 19 - 21052 Busto Arsizio (VA)  
Via Tiziano 5 - 20145 Milano  
📞 0331 679192  
🌐 www.lpgstudio.it  
CF/P.IVA 02212340125

**Spreafico & Partners Consulenti di Impresa**

📍 Viale Duca d'Aosta 19 - 21052 Busto Arsizio (VA)  
Via Tiziano 5 - 20145 Milano  
📞 0331 679192  
🌐 www.studiospreafico.it  
CF/P.IVA 03928430127